

# COMUNE DI GIANICO

## Provincia di Brescia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 3 DEL 26-01-2023

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Pendoli Mirco	Presente
Cretti Giovanni Angelo	Presente
Botticchio Mauro	Presente
Bonetti Viviana	Presente
Pendoli Maurizio	Presente
Bonomi Gabriella	Presente
Malosso Stefano	Presente
Cotti Piccinelli Giulia	Assente
Comella Ezio	Presente
Bonetti Amadio	Presente
Antonioli Daniela	Presente

presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. RESCIGNO DOMENICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Pendoli Mirco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra l'argomento. Il Consigliere Comella chiede una precisazione. Il Sindaco risponde.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con propria precedente deliberazione n. 17 del 30/6/2020, si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**VERIFICATO** che, l'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 741 definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- al comma 742 definisce il Comune soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- al comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

**VISTO** il comma 750 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che riporta a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dall'IMU.

**VISTI** altresì:

- il comma 752 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni - in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della "nuova" IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno (gli atti devono essere inserite sul portale entro il termine perentorio del 14 ottobre);

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione avrebbe comportato l'applicazione delle aliquote della "nuova" IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore dell'I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**RITENUTO** includere nelle esenzioni di cui al comma precedente, anche l'immobile dato in comodato gratuito ad Associazione con sede in Gianico, operante sul territorio comunale e che abbia in essere una convenzione di collaborazione con il comune di Gianico per lo svolgimento di attività istituzionali;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

**PRESO ATTO** che nell'art. 18 del regolamento "nuova IMU" sono state previste alcune fattispecie di particolare attenzione alle quali l'Amministrazione può prevedere l'esenzione;

**RITENUTO** per l'anno 2023 confermare l'articolazione delle aliquote già in essere per l'anno 2022;

**RICHIAMATI inoltre:**

- ✓ il D.M. 28 novembre 2014, *"Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"*;
- ✓ il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in Legge n. 34 del 24/03/2015 recante *"Misure urgenti in materia di esenzione IMU"* ed in conseguenza del quale il territorio del Comune di Gianico in base alla classificazione ISTAT è risultato inserito tra i Comuni prevalentemente Montani e, pertanto, con decorrenza 1 gennaio 2014, con terreni agricoli non soggetti ad IMU;
- ✓ l'art. 107 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023 è differito al 30 aprile 2023;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 ed in particolare il Documento Unico di Programmazione, in corso di approvazione, dal quale risulta la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere inalterate le aliquote IMU;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dagli aventi titolo ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

Deliberazione di DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 26-01-2023 COMUNE DI GIANICO

1. **di determinare** per l'anno 2023 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Nuova Imu, come da allegato;
2. **di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
3. **di demandare** al Responsabile dell'IMU l'inserimento della delibera nel portale del Federalismo fiscale;
4. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio online o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Su proposta** del Sindaco, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**Con voti favorevoli unanimi**, resi da n.10 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

**di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.


Letto e sottoscritto

Il SINDACO  
Pendoli Mirco

Il SEGRETARIO COMUNALE  
RESCIGNO DOMENICO

Il Consigliere anziano  
Cretti Giovanni Angelo

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI GIANICO

## IMU

FATTISPECIE	NORMA DI RIFERIMENTO	ALIQUOTA ANNO 2023
ALIQUOTA ORDINARIA		0,90%
ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative PERTINENZE	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,50%
ABITAZIONE ANZIANI/DISABILI e relative PERTINENZE in casa di riposo	art.7, c. 1/f, Reg.Comunale C.C.17/2020	ESENTE
ABITAZIONE DI LUSO ANZIANI/DISABILI e PERTINENZE in casa di riposo, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200		0,50%
IMMOBILI e PERTINENZE (ad eccezione categorie A/1, A/8, A/9) dati in comodato gratuito con contratto registrato ai parenti in linea retta di 1° grado * riduzione base imponibile del 50%	art.15, c. 1/c, Reg.Comunale C.C.17/2020	0,90%
ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative PERTINENZE di cooperative edilizie, di alloggi assegnati degli IACP	art.7, c. 1/a, Reg.Comunale C.C.17/2020	ESENTE
IMMOBILE posseduto da CITTADINO ESTERO in Italia, presupposti: soggetto passivo proprietario/usufruttuario, soggetto passivo titolare di pensione in convenzione con Italia, immobile agevolato non deve essere locato o dato in comodato * riduzione base imponibile del 50%	art.48, Legge n. 178/2020	0,90%
IMMOBILI e PERTINENZE locati a canone concordato * riduzione base imponibile del 25%	art.15, c. 2, Reg.Comunale C.C.17/2020	0,90%
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,90%
FABBRICATI D, fabbricati del gruppo catastale D (0,76% riservato allo Stato)	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,90%
IMMOBILI MERCE fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,10%
IMMOBILI STRUMENTALI ATTIVITA AGRICOLA, fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	ESENTE
TERRENI AGRICOLI (esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	ESENTE (comune montano)
AREE EDIFICABILI	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,90%
Immobili posseduti dalle ONLUS	art. 21 D lgs. 04/12/1997 n. 460	0,90%
Immobili dati in comodato d'uso gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari	art. 1 c. 777 L. n. 160/2019	ESENTE

